



## IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. 2015

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.** – CON APPLICAZIONE A DECORRERE DALL'ANNO 2014.

Il Comune ha adottato apposito Regolamento per la disciplina generale del Tributo e delle sue componenti con delibera CC n. 26 del 28/08/2014.

LA I.U.C. è suddivisa in n. 3 componenti che sono: I.M.U. – T.A.R.I. e TA.SI.

### TA.RI.

Per quanto riguarda la **TA.RI.** (ex Tares - tassa rifiuti) si informa che come per le annualità precedenti il Comune in collaborazione con Sirmione Servizi SRL recapiterà gli avvisi di pagamento completi del modulo di versamento.

### I.M.U.

In merito all'**I.M.U.**, il Comune di Sirmione, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 agosto 2014, ha determinato le seguenti ALIQUOTE e DETRAZIONI, invariate rispetto al 2014:

#### ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A/2- A/3-A/4-A/5- A/6-A/7)

#### E PERTINENZE

#### (CAT. C/2 – C/6E C/7)

#### ESENTE

- ALIQUOTA BASE: **0,76 per cento**
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT A/1, A/8 e A/9
- e relative pertinenze: **0,20 per cento**

<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	Per soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati-terreni agricoli –aree fabbricabili) ed i titolari di diritti reali di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
-------------------------	---

<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
<b>DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (Cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

	Per <b>pertinenze</b> dell'abitazione principale si intendono <b>esclusivamente</b> quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, <b>nella misura</b>
--	---

<b>PERTINENZE</b>	massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.
-------------------	--

<b>FABBRICATI</b>	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale I nuovi coefficienti sono:
160	Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
140	Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
65	Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

<b>TERRENI AGRICOLI</b>	La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente. I nuovi coefficienti sono:
135	Terreni agricoli
75	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

<b>AREE FABBRICABILI</b>	La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
--------------------------	---

<b>IMMOBILI STORICI-ARTISTICI</b> <b>IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI</b>	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale come sopra specificato. In presenza dei requisiti richiesti, l'I.M.U. è dovuta nella misura del 50%.
--	---

<b>"BENI MERCE"</b>	A decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
---------------------	---

<b>ANZIANI E DISABILI</b>	Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa <b>non</b> risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
---------------------------	---

<b>SEPARAZIONE O DIVORZIO</b>	In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell'I.M.U.; il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione: Ne consegue che l'unico soggetto che deve effettuare il versamento è il coniuge assegnatario dell'abitazione.
-------------------------------	--

<b>RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)</b>	A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato uso.
--	--

## VERSAMENTI

<b>MODALITA': F24 – GRATUITO c/o qualsiasi sportello bancario e postale</b>	Con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E 12/04/2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. I Codici Tributo sono distinti per il COMUNE e per lo STATO. Con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21/05/2013 i codici tributo sono stati aggiornati.
---	---

CODICI TRIBUTO	COMUNE
3912	Abitazione principale e pertinenze
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3923	Interessi da Accertamento
3924	Sanzioni da Accertamento
3930	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - incremento
CODICI TRIBUTO	STATO
3925	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"

L'imposta dovuta è interamente a favore del Comune AD ECCEZIONE per quella dovuta su fabbricati del gruppo catastale "D" che è a favore dello Stato nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,76%) – COD. 3925

<b>Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti</b>
--

<b>TERMINI - SCADENZE</b>	<b>scadenze:</b>
16 GIUGNO 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta</li> <li>➤ Unica soluzione</li> </ul>
16 DICEMBRE 2015	<b>SALDO</b> a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta

<b>IMPORTO MINIMO</b>	Ai sensi dell'art. 15- del Regolamento I.U.C-I.M.U., l'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
-----------------------	--

## TA.SI.

In merito alla **TA.SI.**, il Comune di Sirmione, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28 agosto 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha determinato le seguenti ALIQUOTE:

<b>CASISTICA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE: <b>DA CAT. A/2 A CAT. A/7</b> E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C/2-C/6-C/7) UNA PERTINENZA PER CATEGORIA CATASTALE	0,00 PER MILLE	
IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE: A CONDIZIONE CHE L'IMMOBILE NON RISULTI LOCATO:	0,00 PER MILLE	
ABITAZIONE PRINCIPALE: <b>CAT. A/1 – A/8 - A/9</b> E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C/2-C/6-C/7) UNA PERTINENZA PER CATEGORIA CATASTALE	1,80 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3958
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:	1,00 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3959
AREE FABBRICABILI:	1,80 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3960
PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI:	1,80 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3961
<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari: In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria per ciascuna annualità di imposizione.	
<b>PROPRIETARI</b>	Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.	
<b>OCCUPANTI</b>	L'occupante versa la TA.SI. nella misura del <b>10 per cento</b> dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte pari al <b>90 per cento</b> è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.	
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.	

<b>PERTINENZE</b>	Per la definizione di <b>pertinenze</b> dell'abitazione principale si conferma la normativa prevista per l'applicazione dell'I.M.U.. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.
<b>DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	Non sono previste detrazioni di imposta.

<b>RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)</b>	A partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare individuata quale abitazione principale, la TASI è applicata in misura ridotta in due terzi.
--	--

<b>BASE IMPONIBILE</b>	La base imponibile prevista per l'applicazione della TA.SI. può differenziarsi per alcune fattispecie rispetto a quanto previsto dalla normativa I.M.U., è quindi opportuno fare preciso riferimento alla Legge n. 147/2013 ed al Regolamento Comunale I.U.C.-TA.SI.
------------------------	--

## VERSAMENTI

<b>MODALITA': F24 – GRATUITO</b> c/o qualsiasi sportello bancario e postale	Con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E aprile 2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24.
---	---

CODICI TRIBUTO	COMUNE
3958	Abitazione principale e pertinenze
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	Aree fabbricabili
3961	Altri fabbricati
3962	Interessi
3963	Sanzioni

<b>IMPORTO MINIMO</b>	Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento I.U.C-TA.SI., l'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
---------------------------	---

<b>TERMINI -</b>	<b>Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti</b>
------------------	--

<b>SCADENZE</b>	<b>scadenze:</b>
16 GIUGNO 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta</li> <li>➤ Unica soluzione</li> </ul>
16 DICEMBRE 2015	<b>SALDO</b> a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta

## DICHIARAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

30 GIUGNO 2015	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2014 - IUC
30 GIUGNO 2015	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2015 – IUC

Sirmione, lì 25 maggio 2015

Responsabile Settore Economico e Finanziario  
F.to (Rag. Montorio Gioconda)

Sito web: [www.comune.sirmione.bs.it](http://www.comune.sirmione.bs.it)

e.mail: [a.domenegoni@sirmionebs.it](mailto:a.domenegoni@sirmionebs.it)

Ufficio Tributi:

Tel. 030/9909108-9909109

Fax: 030/9909112